

# **Commento relativo alla modifica del 21.12.2020 dell'ordinanza dell'USAV sull'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India**

## **I. Situazione iniziale**

Nell'ambito della revisione la presente ordinanza viene modificata in base al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793<sup>1</sup>. Inoltre, deve essere aggiornato l'ingresso.

## **II. Commento alle singole disposizioni**

### **Ingresso**

Nell'ingresso si fa ora riferimento all'articolo 86 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016<sup>2</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), poiché quest'ultima ha sostituito l'ordinanza che figurava finora come riferimento.

### **Articolo 1**

L'articolo 1 corrisponde all'attuale capoverso 1 lettera a. La lettera b viene stralciata analogamente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle derrate alimentari composte. La sicurezza delle derrate alimentari composte deve essere garantita nell'ambito del controllo autonomo degli importatori.

### **Articolo 2**

Capoverso 1: viene adeguato il rimando. Il certificato che deve essere allegato alla gomma di guar figura ora nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. La quantità massima di pentaclorofenolo resta invariata a 0,01 mg/kg.

Capoverso 4: il certificato è valido quattro mesi a partire dalla data di emissione, mentre i risultati delle analisi di laboratorio sono validi al massimo sei mesi.

### **Art. 5 cpv. 1**

Ogni partita deve essere contrassegnata con un codice.

### **Articolo 6**

Questo articolo viene abrogato. Come nell'Unione europea, la Svizzera non prevede più una notifica preventiva agli uffici doganali per le partite di gomma di guar di cui all'articolo 1.

---

<sup>1</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89.

<sup>2</sup> RS 817.02



### **Disposizione transitoria**

La gomma di guar può ancora essere importata per un anno con un certificato rilasciato in base al diritto precedente.

## **III. Ripercussioni**

### **1. Ripercussioni per la Confederazione**

Nessuna.

### **2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

Nessuna.

### **3. Ripercussioni per l'economia**

Per le aziende si crea un determinato sgravio amministrativo, in quanto con l'abrogazione dell'articolo 6 non è più prescritta una notifica preventiva agli uffici doganali.

## **IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera**

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.